



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELL'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le modalità operative di applicazione del principio di rotazione degli affidamenti previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice dei contratti pubblici oppure Codice) quale principio generale dei contratti sottosoglia.

La finalità è quella di evitare consolidamenti di rendite di posizione in capo al gestore uscente, nonché di impedire che il gestore uscente, forte della conoscenza della commessa da realizzare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici.

ART. 2

In virtù del sistema organizzativo del Comune di Castel Franco di Sotto, il principio di rotazione trova applicazione a livello di singola Area organizzativa.

Rimane comunque fermo, per la Stazione appaltante di orientarsi al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, perseguendo l'obiettivo del miglioramento dei servizi e, ove possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestione.

ART. 3 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE PER I CONTRATTI D'APPALTO

Il principio di rotazione degli affidamenti nell'ambito dei contratti di appalto trova applicazione con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

In caso di contratti con prestazioni eterogenee, è possibile tenere in considerazione la categoria della lavorazione prevalente/prestazione principale.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

La rotazione non si applica qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù delle

regole stabilite dal Codice, ponga in essere procedure effettuate senza limitazioni al numero dei partecipanti.

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti effettuati nel corso dell'anno solare mediante ricorso a: frazionamenti arbitrari delle commesse; ingiustificate aggregazioni e/o determinazione strumentale del calcolo del valore stimato dell'appalto, alternanza sequenziale di affidamenti diretti, affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento (ad es. operatori economici che versano in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile).

In casi eccezionali e debitamente motivati, il Settore interessato, può procedere a reinvitare l'operatore uscente, ovvero individuare lo stesso quale affidatario diretto, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del Codice, così come integrato dal correttivo in vigore dal 01/01/2025.

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, il principio di rotazione non trova applicazione ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice.

ART. 4

CONTRATTI DI CONCESSIONE E PRINCIPIO DI ROTAZIONE

L'affidamento dei contratti di concessione, di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del Codice, si può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, previa consultazione di almeno 10 operatori economici (ove esistenti), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Il rispetto del principio di rotazione degli inviti nell'ambito delle concessioni fa sì che il reinvito al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente.

La Stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato, della riscontrata, effettiva assenza di alternative, della necessità che le prestazioni possano essere fornite unicamente da un determinato operato economico in considerazione dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Inoltre, la scelta deve tenere conto del grado di soddisfazione a conclusione del precedente rapporto contrattuale.

La motivazione circa l'affidamento o il reinvito all'operatore invitato alla precedente procedura e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico/qualitativo atteso.

ART. 5

RIPARTIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN FASCE IN BASE AL VALORE ECONOMICO

Con il presente Regolamento vengono istituite apposite fasce, suddivise per valore economico degli affidamenti, in modo tale da applicare la rotazione solo agli affidamenti che si situano all'interno della stessa fascia.

A) APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

- 1) da 0,01 e fino a 4.999,99 euro (fascia esente ex art. 49, comma 6, del Codice);
- 2) da 5.000,00 e fino a 39.999,99 euro (ai sensi dell'art. 52 del Codice – modalità di verifica dei requisiti semplificata);
- 3) da 40.000,00 e fino a 149.999,99 euro (soglia di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. a) del Codice);
- 4) da 150.000,00 e fino a 499.999,99 euro;
- 5) da 500.000,00 e fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice;

Per le fasce 4 e 5 si è tenuto conto delle classifiche del sistema di qualificazione dei lavori pubblici ex art. 2, comma 2, Allegato II.12 al Codice.

B) APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

- 1) da 0,01 e fino a 4.999,99 euro (fascia esente ex art. 49, comma 6, del Codice);
- 2) da 5.000,00 e fino a 9.999,99 euro;
- 3) da 10.000,00 e fino a 19.999,99 euro;
- 4) da 20.000,00 e fino a 39.999,00 euro (modalità di verifica semplificata dei requisiti di cui all'art. 52 del Codice);
- 5) da 40.000,00 e fino a 74.999,99 euro;
- 6) da 75.000,00 e fino a 139.999,00 euro;
- 7) da 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14, comma 1 lett. c), del Codice;

Per le fasce da 2 a 6 si è tenuto in considerazione l'affidamento diretto ex art. 50 del Codice.

C) APPALTI DI CUI ALL'ALLEGATO XIV ALLA DIRETTIVA 2014/24/UE (SERVIZI SOCIALI E ASSIMILATI)

- 1) da 0,01 e fino a 5.000,00 euro (fascia esente ex art. 49, comma 6, del Codice);
- 2) da 5.000,00 e fino a 39.999,99 euro;
- 3) da 40.000,00 e fino a 349.999,99 euro;
- 4) da 350.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14, comma 1 lett. d), del Codice.

D) CONTRATTI DI CONCESSIONE

1) da 0,01 e fino a 149.999,99 euro (tale fascia tiene conto sia dell'esonero del pagamento del contributo ANAC da parte degli operatori economici sia del sistema di qualificazione semplificata ex art. 28 Allegato II.12 al Codice per l'affidamento di lavori pubblici);

2) da 150.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 14, comma 1 lett. a), del Codice.

ART. 6 CONTROLLI A CAMPIONE

L'art. 52 del Codice dei Contratti pubblici prevede una modalità semplificata di verifica dei requisiti nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50, comma 1 lett. a) e b), di importo inferiore ad € 40.000,00 al netto dell'IVA.

La norma consente infatti alle stazioni appaltanti di addivenire alla stipula dei relativi contratti sulla base di una autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti generali e speciali, purché le dichiarazioni vengano sottoposte, anche previo sorteggio, a verifica sulla loro veridicità.

Il contratto è sottoscritto, sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice, dopo la decisione di aggiudicazione, da intendersi immediatamente efficace.

Le modalità di individuazione del campione di affidamenti le cui dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti rese, anche tramite il DGUE, dagli operatori economici devono essere sottoposte a controllo, ai sensi dell'art. 52 del Codice e 71 del D.P.R. 445/200.

E' fatta salva la facoltà del RUP di procedere alla verifica dei requisiti prima della sottoscrizione del contratto.

ART. 7 TEMPI E MODALITA' DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

In considerazione della struttura della Stazione appaltante, Comune di Castelfranco di Sotto, e del numero di affidamenti, il campione da sottoporre a controllo è quantificato nella misura di almeno il 20 % annuo degli affidamenti operati da ogni singolo settore a cura del Segretario Generale.

La data di estrazione sarà concordata con i RUP e la verifica dovrà comunque avvenire entro il 31/12 di ogni anno.

L'estrazione del campione è effettuata mediante sorteggio casuale utilizzando il software "Applicativo – Gestionale degli Atti Amministrativi" in uso presso l'Ente, in modo da garantire l'esigenza di casualità, imparzialità, trasparenza e tracciabilità dell'operazione.

Dell'estrazione è redatto apposito verbale, conservato agli atti.

ART. 8 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

Con riferimento agli affidamenti estratti dovranno essere compiute le verifiche complete di tutti i requisiti autocertificati ed i relativi controlli potranno essere:

a) diretti, ovvero operanti tramite consultazione diretta degli archivi/banche dati delle amministrazioni certificanti, ivi compreso il fascicolo virtuale dell'operatore economico;

b) indiretti, tramite richiesta inviata telematicamente alle amministrazioni certificanti, di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri di competenza dell'amministrazione certificante o con i documenti in loro possesso;

c) solo in via residuale, se i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarate non risultano da certificati o documenti rilasciate dalle amministrazioni certificanti, il Servizio competente richiede direttamente all'operatore economico la documentazione a comprova delle medesime circostanze, ovvero procede con le modalità ritenute più idonee in relazione al data da accertare.

Se nel corso dei controlli si riscontrino errori materiali o irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, che non costituiscono falsità ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, il Servizio competente ne dà notizia all'operatore economico interessato, chiedendogli la regolarizzazione o il completamento entro un congruo termine, non inferiore a dieci giorni, in mancanza, i controlli verranno effettuati sulla base dei dati disponibili o comunque acquisiti d'ufficio.

ART. 9

CONSEGUENZE IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI

Qualora all'esito del procedimento di verifica ed esclusa la circostanza di cui al secondo comma dell'articolo precedente, siano accertati elementi di non veridicità, il RUP è tenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice, alla risoluzione di diritto del contratto in corso di esecuzione, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Ai fini dell'adozione del provvedimento motivato di sospensione, il RUP gradua l'entità della sospensione in relazione alle controdeduzioni eventualmente prodotte, alla gravità oggettiva ed al danno subito dalla Stazione appaltante.

ART. 10

ASSENZA DI RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

L'art. 73 del D.P.R. 445/2000 dispone che le pubbliche amministrazioni ed i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

ART. 11

Qualsiasi sopravvenuta modifica della normativa o degli atti dell'Autorità di vigilanza in materia troverà immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare espressamente le disposizioni del presente Regolamento.

Tutti i richiami alle norme contenute nel presente Regolamento, devono intendersi effettuati con riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di un suo adeguamento espresso.

In particolare, le soglie degli importi a base di affidamento si intendono automaticamente aggiornate in conseguenza delle variazioni dei predetti valori introdotte dal legislatore.

ART. 12
TRATTAMENTO DATI

I dati e le informazioni raccolti durante le attività di controllo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679 UE.

ART. 13
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, lo stesso sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.